II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 73

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 73

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e rinvio)* 75

SEDE REFERENTE:

DL 168/2026: Misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo *(Esame e rinvio)* 76

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni *(Seguito dell'esame e rinvio)* 78

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 82

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. C. 2904 Gribaudo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 79

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. C. 3068 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 80

Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. C. 2880 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 80

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 80

Audizione informale, in videoconferenza, di Patrizia Imperato, procuratrice della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Napoli, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 81

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 81

Audizione informale, in videoconferenza, di Luca Villa, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » . 81

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 81

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE, entra a far parte della Commissione il deputato Fabio Roscioli, al quale formula gli auguri di buon lavoro.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il documento programmatico in esame è presentato alle Camere ed esaminato ai sensi dell'articolo 118-*bis* del Regolamento. Esso pertanto è stato assegnato alla Commissione Bilancio, nonché a tutte le altre Commissioni che sono chiamate ad esprimere il parere per le parti di loro competenza

Per il 2026 il DPFP sostituisce il contenuto informativo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), recando dati sulla congiuntura economica internazionale, sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sul quadro macroeconomico programmatico e sul piano di riforme e investimenti, in vista della definizione della manovra finanziaria 2027-2029.

Evidenzia, infine, che l'esame in Assemblea del Documento è previsto per martedì 13 ottobre e che, pertanto, le Commissioni in sede consultiva dovranno esprimersi entro la giornata di domani.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che – a seguito dell'entrata in vigore della riforma della *governance* economica europea nel 2024 – la programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche dell'Italia è stata definita nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine (Piano strutturale di bilancio – PSB).

Nelle more della revisione della disciplina nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, sono stati approvati degli atti di indirizzo parlamentare volti a impegnare il Governo a trasmettere il presente documento, specificandone i contenuti.

Il DPFP sostituisce il contenuto informativo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), recando dati sulla congiuntura economica internazionale, sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sul quadro macroeconomico programmatico e sul piano di riforme e investimenti, in vista della definizione della manovra finanziaria 2027-2029.

Al Documento sono allegate la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e la relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, trasmessa ai dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in caso di scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico.

Si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto riguarda la descrizione del quadro macroeconomico.

Con particolare riferimento al settore della giustizia, nel DPFP 2026 si riportano le iniziative governative volte al raggiungimento degli obiettivi del PNRR che riguardano, in particolare, la riduzione dell'arretrato e della durata dei procedimenti in materia civile e penale, la riqualificazione degli edifici giudiziari e la digitalizzazione. Il Documento segnala che il programma di riforme e investimenti previsto nel PNRR per tali ambiti è stato completato.

In particolare, per quanto concerne la riduzione delle cause pendenti e della durata dei procedimenti (*disposition time*), il Documento riporta che i risultati sono stati superiori alle aspettative. A giugno 2026, infatti, la riduzione delle cause civili pendenti è stata pari al 91,3 per cento delle cause pendenti presso i tribunali tra quelle iscritte tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2022 e al 93,5 per cento presso le corti di appello tra quelle iscritte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022. L'obiettivo fissato era, per entrambi i casi, pari al 90 per cento delle cause pendenti. La riduzione del *disposition time* è stata del 50,2 per cento per il civile e del 38,8 per il penale – rispetto al 2019 – e gli obiettivi stabiliti erano, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 25 per cento.

In relazione alla riqualificazione, anche energetica, degli edifici giudiziari il Documento riporta che vi è stata la riqualificazione di circa 550.000 metri quadrati di edifici giudiziari per rendere le strutture della giustizia più fruibili ed efficienti.

In materia di digitalizzazione, si è proceduto con la digitalizzazione di circa 7,8 milioni di fascicoli giudiziari e la « creazione di un *data lake* con sei sistemi di conoscenza ».

A tal proposito, vengono richiamati gli interventi normativi che hanno contribuito al raggiungimento di tali obiettivi.

In primo luogo, con il decreto-legge n. 19 del 2026 sono state introdotte misure mirate per il rafforzamento dello strumento straordinario di applicazione a distanza dei magistrati e la revisione di alcune fasi procedurali.

Una seconda linea di intervento, volta a incrementare l'efficienza della giustizia civile, anche attraverso una gestione strategica del capitale umano, è stata posta in essere, a partire dal giugno 2026, con la stabilizzazione di 9.174 unità di personale assunto temporaneamente con il PNRR, di cui 6.857 addetti e 2.317 unità di personale tecnico-amministrativo.

Tra le altre direttrici di intervento viene citato il rafforzamento dell'organizzazione e del ruolo della magistratura tributaria, attraverso il decreto legislativo n. 149 del 2026, con cui si sono introdotte nuove procedure di reclutamento dei magistrati tributari tramite concorso e l'adozione della relativa disciplina ordinamentale. Sul piano processuale, è stato previsto l'innalzamento della soglia di valore delle liti fiscali da devolvere alla competenza del giudice monocratico, così da accelerare i tempi di definizione delle controversie di merito. Sono state poi istituite tre direzioni territoriali del Dipartimento della Giustizia Tributaria del MEF, con competenze gestionali, per efficientare l'organizzazione delle Corti di giustizia tributaria e potenziare il supporto alla funzione giurisdizionale e sono stati implementati i servizi digitali del processo tributario telematico e della banca dati della giurisprudenza di merito per la diffusione del precedente giurisprudenziale.

Infine, il Documento in esame riporta le misure adottate per l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, attraverso le disposizioni contenute nei decreti legge n. 100 e n. 144 del 2026, che istituiscono le sezioni stralcio per la protezione internazionale, previste con l'obiettivo di smaltire il contenzioso pendente e l'arretrato accumulato in materia. Tali decreti recano altre misure citate nel medesimo Documento quali la riforma della responsabilità notarile, della disciplina per l'accesso alla professione forense, del regime delle intercettazioni e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

Conclusivamente, il Documento evidenzia gli interventi finalizzati a velocizzare i

pagamenti degli indennizzi per l'irragionevole durata dei processi (c.d. legge Pinto). In particolare, si segnala il ruolo dell'intervento straordinario « Pinto-Paga » nella riduzione dello *stock* di pratiche arretrate e nella riduzione complessiva dei tempi di lavorazione delle istanze.

A completamento della manovra di bilancio 2027-2029, il Governo conferma quali collegati i disegni di legge già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026. Per quanto d'interesse della Commissione Giustizia – al netto dei provvedimenti già divenuti legge – merita evidenziare che sono in corso d'esame presso la Commissione i disegni di legge in materia di circoscrizioni giudiziarie e di riforma della disciplina degli ordinamenti professionali mentre il disegno di legge di delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è già stato approvato dalla Camera ed è attualmente in corso d'esame al Senato;

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di protezione civile.
C. 3076 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, sottolinea che, come si legge nella relazione illustrativa, il provvedimento risponde all'esigenza di garantire una maggiore efficacia dell'azione di protezione civile.

In particolare, da una parte, si ravvisa la necessità di istituire una sezione speciale destinata al personale delle strutture di protezione civile degli enti appartenenti al comparto delle funzioni locali; dall'altra si vuole chiarire e definire il regime di responsabilità penale applicabile agli operatori, alle autorità e ai volontari di protezione civile nello svolgimento delle attività di protezione civile.

Per quanto riguarda tale seconda finalità, l'articolo 6 introduce nel codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) i nuovi articoli 42-*bis e* 42-*ter*.

Il citato articolo 42-*bis* definisce le procedure per l'adozione di linee guida che – oltre alla materia della formazione e addestramento – recano raccomandazioni nell'esecuzione delle attività di protezione civile.

Tali raccomandazioni assumono rilievo per i profili di responsabilità penale colposa connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Infatti il nuovo articolo 42-*ter*, al comma 1, esclude che siano punibili per reati colposi i soggetti definiti al comma 2 quando sono state rispettate le suddette raccomandazioni oppure, in loro mancanza, le buone pratiche nelle attività di protezione civile.

Tale causa di esclusione della punibilità è tuttavia condizionata dal fatto che le raccomandazioni o le buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Il comma 2 del nuovo articolo 42-*bis*, come anticipato, definisce l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina contenuta nel presente articolo e individua tre categorie distinte di soggetti che operano nel sistema di protezione civile.

Una prima categoria corrisponde ai soggetti indicati dall'articolo 3 del codice della protezione civile, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti delle regioni e delle province autonome e i sindaci.

Una seconda categoria è quella degli operatori di protezione civile, che viene definita includendovi il personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, sia dirigenziale che non dirigenziale e anche se in posizione di distacco o comando, i dipendenti inquadrati nelle specifiche sezioni contrattuali delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e di altri enti o agenzie del comparto, nonché tutti i soggetti appartenenti alle strutture operative

del Servizio nazionale e il personale della carriera prefettizia e dell'Amministrazione civile dell'interno impegnato nel coordinamento dei soccorsi.

Infine, un'ultima categoria cui si applica la suddetta causa di non punibilità è costituita dalla figura del volontario di protezione civile.

Il comma 3 del nuovo articolo 42-*ter* differenzia il regime di responsabilità penale di tali categorie: per le prime due categorie – autorità di protezione civile e l'operatore di protezione civile – l'area della responsabilità penale è limitata alla colpa grave, ma solo per i fatti verificatisi a seguito di misure ed interventi urgenti nella gestione dell'emergenza. Il volontario di protezione civile risponde invece per i reati colposi esclusivamente in caso di colpa grave.

Il comma 4 del nuovo articolo 42-*ter* prevede un articolato catalogo di parametri valutativi, configurati come non tassativi, finalizzati all'accertamento e alla determinazione del grado della colpa penale nell'esercizio delle attività di protezione civile.

La disposizione impone all'autorità giudiziaria di ponderare la soglia di incertezza scientifica e il coefficiente di prevedibilità dell'evento lesivo, unitamente al peculiare contesto d'urgenza che ha informato le valutazioni e le decisioni assunte dal soggetto agente. Inoltre, la norma attribuisce rilevanza allo specifico ruolo ricoperto dall'agente nell'ipotesi di cooperazione di più persone e a ogni altra circostanza fattuale necessaria per la concreta verifica di esigibilità della condotta richiesta dalle regole cautelari.

Infine, il sindacato giurisdizionale deve altresì integrare l'esame dei limiti oggettivi derivanti non solo dalla disponibilità, ma anche dall'attendibilità dei dati e degli strumenti di monitoraggio e analisi, tenendo conto delle capacità tecnologiche effettivamente fruibili e dei vincoli strutturali correlati alla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell'operatore nel momento dell'intervento.

La disposizione introduce quindi un meccanismo di esclusione della punibilità analogo a quello previsto in altri ambiti caratterizzati da elevata complessità tecnico-scientifica, valorizzando il rispetto di *standard* operativi riconosciuti. È di tutta evidenza, infatti, che la disciplina presenta elementi di analogia con quella introdotta dall'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta legge Gelli-Bianco), sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Per altro verso, la disciplina relativa all'accertamento della colpa e della sua gravità si ispira ai criteri enunciati dalla giurisprudenza formatasi in relazione all'applicazione delle norme sulla responsabilità del personale sanitario che, peraltro, sono positivizzati in un disegno di legge attualmente all'esame della Camera (C. 2700, Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 168/2026: Misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
C. 3121 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 reca la proroga del contratto per 1.350 unità di personale assunto a tempo determinato e addetto agli uffici per il processo. Tale proroga posticipa la sca-

denza del contratto dal 1° ottobre 20126 al 31 gennaio 2027. La platea dei destinatari è individuata tra coloro che, alla data del 31 gennaio 2027, hanno prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la riduzione del numero dei contratti prorogati rispetto a quella precedente – che riguardava 1600 unità di personale – è dovuta al numero effettivo di contratti prorogati a decorrere dal 1° luglio 2026.

La medesima relazione illustrativa rileva come la suddetta proroga sia « essenziale per evitare la perdita di professionalità importanti per l'operatività dell'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione ».

La norma richiama i criteri di individuazione del personale oggetto di proroga già definiti nel decreto del Ministero della giustizia del 25 giugno 2026, adottato in occasione della precedente proroga. Peraltro, contestualmente all'entrata in vigore della disposizione, il 30 settembre 2026, è stato anche adottato il provvedimento del direttore generale del personale e della formazione. Infine, si riproduce la disposizione già presente nella precedente proroga secondo cui l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità costituisce titolo di preferenza per essere destinati alla Corte di cassazione (articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026).

Il comma 2 dell'articolo 1 stanzia quindi le necessarie risorse finanziarie.

L'articolo 2 riguarda la disciplina della sessione di tirocinio dei magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari.

Tale sessione viene articolata in quattro periodi, in luogo della sua articolazione in soli tre periodi previsti dalla disciplina previgente operante a regime (articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26). Va peraltro considerato che la medesima disciplina previgente era stata già superata – sia pure in via straordinaria – negli ultimi anni. Da ultimo, l'articolo 5 del decreto-legge n. 117 del 2025 ha sostanzialmente anticipato il percorso di tirocinio adesso introdotto in via stabile dal provvedimento in esame.

I quattro periodi di tirocinio sono così individuati: il primo, della durata di tre mesi, si svolge presso i tribunali; il secondo, di due mesi, presso le corti d'appello; il terzo, anch'esso di due mesi, presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto, della durata di cinque mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato.

La nuova disciplina quindi stabilizza la normativa che riduce da 18 a 12 il periodo di tirocinio e che prevede un periodo di formazione presso le corti di appello. Per fare spazio all'esperienza di secondo grado senza incrementare il monte orario complessivo, la novella opera una ridistribuzione dei tempi dei restanti moduli: il tirocinio presso i tribunali subisce una contrazione da quattro a tre mesi, mentre il tirocinio mirato viene ridotto da sei a cinque mesi. Il periodo presso le procure della Repubblica mantiene inalterata la propria estensione bimestrale, venendo tuttavia slittato al terzo posto nella sequenza cronologica.

La disposizione non modifica la normativa previgente nella parte concernente il programma di tirocinio, la designazione dei magistrati affidatari e le schede valutative da questi redatte.

L'articolo 3 conferma ed esplicita, i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori.

A tal fine, il comma 1 integra l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, estendendo i poteri della procura nazionale anche ai procedimenti a carico di minorenni. Viene quindi esplicitato che le attività di impulso e coordinamento sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il comma 2 novella l'articolo 105 del « codice antimafia » (decreto legislativo n. 159 del 2011), che già prevede la possibilità di applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia, oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali

nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali.

La novella precisa che tale istituto opera anche nell'ambito dei procedimenti nei confronti dei minorenni e in favore delle procure minorili, e – a fini di coordinamento interno – che il relativo decreto di applicazione è adottato dal procuratore generale presso la corte di appello qualora si tratta di un'assegnazione presso una procura minorile avente sede nel capoluogo del medesimo distretto di provenienza del magistrato applicato.

L'articolo 4, al comma 1, lettera *a)*, proroga dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 la durata della fase transitoria relativa alla nuova procedura di formalizzazione delle istanze di protezione internazionale.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la nuova procedura introdotta dal decreto-legge n. 100 del 2026 – secondo cui a partire dal 31 ottobre 2026 la richiesta è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali che si avvalgono, a tal fine, di soggetti esterni – necessita di ulteriore tempo per entrare a regime, in ragione « della complessità delle attività connesse all'individuazione di uno o più soggetti esterni convenzionati, idonei a svolgere le delicate attività previste (...); in secondo luogo, in ragione del gravoso sforzo cui sono sottoposte le suddette Commissioni territoriali, impegnate nel miglioramento qualitativo delle attività e delle relative decisioni nonché nella progressiva riduzione dell'arretrato ».

Per effetto di tale disposizione, pertanto, viene prorogato il regime transitorio in cui restano competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione delle domande, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici di polizia di frontiera.

La lettera *b)* precisa, con la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 100 del 2026, che il documento rilasciato dalle questure e dagli uffici di polizia di frontiera al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale – nel corso della fase transitoria – equivale a quello rilasciato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo al momento della formalizzazione della domanda. Tale documento ha validità di un anno e consente l'esercizio dell'attività lavorativa in tale periodo. Si precisa, infine, che il documento potrà essere oggetto di rinnovo in modo da coprire il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio nazionale.

L'articolo 5 autorizza gli organi commissariali delle società del gruppo ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle rispettive procedure, per garantire la continuità operativa.

Tale disposizione si inserisce nella sequenza degli interventi volti ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex Ilva nelle more della procedura di cessione dei compendi aziendali.

L'autorizzazione opera fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015, che, nel testo da ultimo sostituito dal decreto-legge n. 133 del 2026, convertito dalla legge n. 166 del 2026, attribuisce alla restituzione dei finanziamenti pubblici una prededuzione « rafforzata », con priorità su tutti gli altri crediti verso le due procedure, salvi i soli crediti di lavoro di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile.

Gli articoli 6 e 7 recano le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha formulato l'invito ad avanzare eventuali richieste di audizione entro le ore 16 della giornata di oggi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale del-

l'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica che sono state presentate 74 proposte emendative *(vedi allegato)*.

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Inoltre, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e non corredate da idonea copertura finanziaria.

Comunica quindi che la presidenza considera inammissibili, per estraneità di materia nonché per carenza di quantificazione e copertura finanziaria, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dori 1.01, che reca una delega al Governo per l'istituzione di una sezione specializzata per i reati ambientali presso i tribunali, senza quantificare i relativi oneri e senza provvedere alle relative coperture;

Dori 1.02, che reca una delega al Governo per l'istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, senza quantificare i relativi oneri e senza provvedere alle relative coperture;

Dori 3.02, che prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti di appello di Lecce, Messina e Salerno, nonché presso le sezioni distaccate di corti d'appello e i tribunali di Sassari e Taranto, limitandosi a prevedere che tale istituzione non comporti incrementi delle dotazioni organiche del personale di magistratura e di quello amministrativo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla copertura degli oneri di funzionamento che ne derivano.

Comunica altresì che sono da ritenersi inammissibili per carenza di quantificazione e copertura finanziaria le seguenti proposte emendative:

Giuliano 1.1, limitatamente alle modifiche all'alinea del comma 1 e all'alinea della lettera *a)* del medesimo comma 1 e l'analogo Baldino 1.2 in quanto dispongono che, nell'ambito della delega legislativa recata dall'articolo 1, siano ripristinati tribunali già soppressi a normativa vigente senza quantificare i relativi oneri e senza provvedere alle relative coperture;

gli analoghi Giuliano 1.3, Baldino 1.4, D'Orso 1.5, 1.6 e 1.7, limitatamente alle modifiche proposte dai citati emendamenti all'articolo 1, in quanto dispongono che la delega al Governo in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie ivi prevista abbia ad oggetto anche il ripristino dei tribunali soppressi – ovvero l'istituzione di nuovi tribunali o il ripristino di sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 2012 – senza quantificare i relativi oneri e senza provvedere alle relative coperture.

Quindi, avvertendo che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 17 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso.
C. 2904 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella giornata del 29 settembre 2026 si è svolto il ciclo di audizioni e che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di concluderne oggi l'esame preliminare.

Nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 1° ottobre 2026 si è altresì convenuto di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 13 di venerdì 9 ottobre 2026.

Ricorda, infine, che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 19 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.
C. 3068 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella giornata del 30 settembre 2026 si è svolto il ciclo di audizioni e che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di concluderne oggi l'esame preliminare.

Ricorda, altresì, che il provvedimento figura nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare.

Avvertendo che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza verrà definito il termine per la presentazione delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2880 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella giornata del 29 settembre 2026 si è svolto il ciclo di audizioni e che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di concluderne oggi l'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare.

Avvertendo che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza verrà definito il termine per la presentazione delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Tommaso Antonino CALDERONE.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720

Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di Patrizia Imperato, procuratrice della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Napoli, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di Luca Villa, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.45.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: uffici giudiziari nel territorio *aggiungere le seguenti:* e per il ripristino dei tribunali soppressi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

all'alinea, dopo le parole: della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;

aggiungere, in fine, il seguente numero:

4-*bis)* dell'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presìdi di giustizia, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppresse, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.

1.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alle modifiche all'alinea del comma 1 e all'alinea della lettera* a) *del medesimo comma 1)

Al comma 1, dopo le parole: uffici giudiziari nel territorio *aggiungere le seguenti:* e per il ripristino dei tribunali soppressi.

Conseguentemente,

al medesimo comma 1, lettera a), *dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Bari sono ripristinati il tribunale di Lucera, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Alberona, Apricena, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino, e la procura

della Repubblica presso il medesimo tribunale.

1-*ter*. Nel circondario del tribunale di Lucera è ripristinata la sezione distaccata di Rodi Garganico, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico e Vico del Gargano.

1-*quater*. Nel circondario del tribunale di Foggia sono ripristinate le sezioni distaccate di Cerignola, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella, e di San Severo, avente giurisdizione sul territorio del comune di San Severo.

al *comma 5, dopo le parole:* di cui ai commi *aggiungere le seguenti:* 1-*ter*, 1-*quater*,;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* è autorizzata la spesa di 3.900.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

al comma 12, dopo la parola: Lanciano *aggiungere la seguente:* Lucera *e dopo la parola:* Lipari *aggiungere le seguenti:* Cerignola, Rodi Garganico, San Severo;

all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale *con le seguenti*: dei tribunali di Bassano del Grappa e di Lucera e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali;

al comma 2, dopo le parole: il presidente del tribunale di Bassano del Grappa e il procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale *aggiungere le seguenti:* nonché il presidente del tribunale di Lucera e il procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale;

al comma 3, dopo la parola: Lanciano *aggiungere seguente:* , Lucera;

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la pianta organica e il personale dipendente amministrativo necessario al funzionamento delle sezioni del Tribunale di Lucera, ridefinendo le dotazioni organiche delle stesse;

sostituire la rubrica con la seguente: Copertura dell'organico dei tribunali di Bassano del Grappa e di Lucera e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue.

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo

svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La voce TRIBUNALE DI FOGGIA è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI FOGGIA – Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Chieuti, Deliceto, Foggia, Isole Tremiti, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sant'Agata di Puglia, Trinitapoli, Vieste, Zapponeta.

Sezione di Cerignola: Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella.

Sezione di San Severo: San Severo. »;

b) dopo le voce TRIBUNALE DI FOGGIA è aggiunta la seguente voce: « TRIBUNALE DI LUCERA – Alberona, Apricena, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino.

Sezione di Rodi Garganico: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano ».

al comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

« BARI – FOGGIA – SEZ.T. – CERIGNOLA »;

« BARI – FOGGIA – SEZ.T. – SAN SEVERO »;

« BARI – LUCERA – T. – LUCERA »;

« BARI – LUCERA – SEZ.T. – RODI GARGANICO »;

« BARI – LUCERA – P.R. – LUCERA »;

c) al comma 7, dopo le parole: tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale *aggiungere le seguenti:* nonché del tribunale di Lucera, della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e delle sezioni distaccate di Rodi Garganico, San Severo e Cerignola.

d) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli uffici giudiziari di cui all'articolo 3, commi 1-*bis,* 1-*ter e 1-quater* l'efficacia delle disposizioni decorre dalla data stabilita con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 7 e, comun-

que, in data non anteriore al 1° gennaio 2027.

1.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alle modifiche proposte all'articolo 1)

Al comma 1, dopo le parole: uffici giudiziari nel territorio *aggiungere le seguenti:* e per il ripristino dei tribunali soppressi.

1.2. Baldino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria)

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;

Conseguentemente:

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Catanzaro sono ripristinati il tribunale di Rossano, che assume la denominazione di tribunale di Corigliano-Rossano, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano- Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese e la relativa procura della Repubblica.;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue.;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a

3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: « *TRIBUNALE DI CASTROVILLARI* » *è sostituita dalla seguente:* « TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Canna, Cassano all'Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino, Castello, Lungro, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Papasidero, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana »;

b) dopo le voce: « TRIBUNALE DI PAOLA » è aggiunta la seguente voce*:* « TRIBUNALE DI CORIGLIANO – ROSSANO – Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano- Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese ».

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le voci: « GIUDICE DI PACE DI CAMPANA » e « GIUDICE DI PACE DI CARIATI » sono soppresse;

b) alla voce: « GIUDICE DI PACE DI ROSSANO » sono aggiunte le seguenti parole: « Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia ».

al comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

CATANZARO – ROSSANO – T. – ROSSANO

CATANZARO – ROSSANO – P.R. – ROSSANO.

1.4. Baldino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alla parte principale)

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;.

Conseguentemente:

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Messina è ripristinato il tribunale di Mistretta, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa, e la relativa procura della Repubblica;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la pianta organica e il personale dipendente amministrativo necessario al funzionamento delle sezioni del Tribunale di Mistretta, ridefinendo le dotazioni organiche delle stesse;

sostituire la rubrica con la seguente: Copertura dell'organico dei tribunali di Bassano del Grappa e di Mistretta e delle relative procure della Repubblica presso i medesimi tribunali;

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue;

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce*: TRIBUNALE DI PATTI *con le seguenti:*

TRIBUNALE DI MISTRETTA

Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa.

TRIBUNALE DI PATTI

Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Fal-

cone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Naso, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Ucria.

b) *al comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci*:

MESSINA- MISTRETTA – T. – MISTRETTA

MESSINA – MISTRETTA – P.R. – MISTRETTA

1.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alla parte principale)

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;

Conseguentemente:

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel distretto della corte di appello di Catania è ripristinato il Tribunale di Modica, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Ispica, Modica, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Pozzallo, Rosolini e Scicli, e la relativa procura della Repubblica. A tal fine sono adeguate la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374.

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue.;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a

3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la voce: « TRIBUNALE DI CATANIA » è aggiunta la seguente:

« TRIBUNALE DI MODICA

Ispica, Modica, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Pozzallo, Rosolini e Scicli ».

b) La voce: « TRIBUNALE DI RAGUSA » è sostituita dalla seguente:

« TRIBUNALE DI RAGUSA

Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria ».

c) La voce: « TRIBUNALE DI SIRACUSA » è sostituita dalla seguente:

« TRIBUNALE DI SIRACUSA

Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino, Sortino ».

al comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

CATANIA- MODICA – T. – MODICA

CATANIA- MODICA- P.R. – MODICA.

1.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alla parte principale)

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;.

Conseguentemente:

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel distretto delle corte di appello di Caltanissetta è ripristinato il tribunale di Nicosia, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Agira, Assoro, Capizzi, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Troina, e la relativa procura della Repubblica. A tal fine sono adeguate la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374.

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue;

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al *comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:*

1) la voce: « TRIBUNALE DI ENNA » è sostituita con la seguente:

« TRIBUNALE DI ENNA

Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe, Villarosa ».

2) dopo la voce: « TRIBUNALE DI GELA » è aggiunta la seguente:

« TRIBUNALE DI NICOSIA

Agira, Assoro, Capizzi, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina ».

al comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

CALTANISSETTA – NICOSIA – T. – NICOSIA

CALTANISSETTA – NICOSIA – P.R. – NICOSIA

1.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alla parte principale)

Al comma 1, lettera a), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare attenzione nei bacini di utenza non coperti dalla riorganizzazione attuata con il decreto legislativo 7 settembre 20212, n. 155.

1.8. Dori.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), aggiungere, in fine, le parole:* , restando comunque integra la configurazione dei cir-

condari il cui ampliamento abbia attuato il prioritario riequilibrio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

*** 1.9.** Varchi.

*** 1.10.** Caparvi.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), aggiungere, in fine, le parole:* , al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

1.11. Dori.

Al comma 1, lettera a), *numero 4), dopo le parole:* alla situazione morfologica *aggiungere le seguenti:* e delle aree interne e dei comuni montani.

1.12. Dori, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), *numero 4), dopo le parole:* dei collegamenti dei comuni *aggiungere le seguenti:* e dei tempi effettivi di percorrenza.

1.13. Dori.

Al comma 1, lettera a), *numero 4), dopo le parole:* con la sede dell'ufficio *aggiungere le seguenti:* , con specifico riguardo ai tempi effettivi di percorrenza mediante il trasporto pubblico locale e ferroviario, alla frequenza dei collegamenti e alla loro accessibilità per le persone con disabilità o ridotta mobilità.

1.14. Benzoni, D'Alessio.

Al comma 1, lettera a), *numero 4), dopo le parole:* degli istituti penitenziari presenti nel territorio *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto, in particolare, di quelli ad alta sicurezza e del numero di detenuti ospitati nel circondario interessato, nonché.

1.15. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera a), *numero 4), dopo le parole:* di infiltrazioni dai territori contigui *aggiungere le seguenti:* , degli indici di domanda di giustizia.

1.16. Dori.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente numero:*

4-*bis)* della possibilità di procedere alla riorganizzazione di tribunali attualmente esistenti anche attraverso lo spostamento della sede centrale all'interno della medesima circoscrizione, al fine di agevolare l'accesso alla giustizia e alla tutela giurisdizionale.

1.17. Polo, Palombi.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente numero:*

4-*bis)* dell'accessibilità effettiva degli uffici giudiziari sulla base dei tempi ordinari di percorrenza, della disponibilità dei collegamenti di trasporto pubblico e della conformazione orografica del territorio, con particolare riguardo alle aree montane e ai territori nei quali la distanza chilometrica non rappresenta adeguatamente il tempo necessario per raggiungere la sede giudiziaria.

1.18. Almici.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere la riapertura di un numero di tribunali fino a cinque e di un idoneo numero di sezioni distaccate di tribunale, soppressi con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) dell'estensione territoriale del circondario;

2) del numero degli abitanti, anche non residenti, e della loro distribuzione geografica;

3) delle specifiche caratteristiche territoriali del bacino di utenza anche con

riguardo alla situazione morfologica, infrastrutturale e dei collegamenti dei comuni con la sede dell'ufficio, degli istituti penitenziari presenti nel territorio, del tasso di criminalità nei diversi comuni, dell'impatto della criminalità organizzata anche in relazione al rischio di infiltrazioni dai territori contigui, dei flussi turistici e migratori e della collocazione geografica dei contesti territoriali a forte vocazione produttiva;

4) della presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, già costruite e realizzate, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche;

5) delle peculiari esigenze di razionalizzazione degli uffici giudiziari nelle grandi aree metropolitane, anche mediante trasferimento di territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-*bis*. Dall'attuazione della presente delega non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi adottati in attuazione della delega medesima determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.20. Bellomo, Pittalis, Enrico Costa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) prevedere che l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie sia subordinata alla preventiva verifica, per ciascun ufficio interessato, dell'adeguatezza delle dotazioni organiche del personale di magistratura e amministrativo, della disponibilità delle sedi e delle infrastrutture tecnologiche necessarie, stabilendo che la relativa decorrenza sia fissata solo a seguito di tale verifica.

1.21. Benzoni, D'Alessio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Consiglio superiore della magistratura *aggiungere le seguenti:* , ai consigli dell'ordine degli avvocati dei territori interessati *e sostituire le parole:* del medesimo Consiglio *con le seguenti:* dei medesimi consigli.

1.22. Dori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora il Governo non intenda conformarsi, in tutto o in parte, ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, trasmette nuovamente i testi alle Camere, corredati delle proprie osservazioni e delle modificazioni eventualmente apportate. Le Commissioni competenti possono esprimersi definitivamente entro quindici giorni dalla nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

1.23. Benzoni, D'Alessio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di una relazione che illustra, per i territori interessati dalle modifiche, gli effetti previsti sui tempi di accesso agli uffici giudiziari, sui carichi di lavoro degli uffici riceventi e sull'esercizio delle funzioni che richiedono la presenza delle persone, con particolare riguardo alla volontaria giurisdizione e ai procedimenti che coinvolgono persone vulnerabili.

1.24. Almici.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro della giustizia assicura una consultazione preventiva delle regioni e degli enti locali interessati, dei presidenti dei

tribunali e dei procuratori della Repubblica competenti per territorio, nonché dei consigli degli ordini degli avvocati interessati. Le osservazioni sono rese entro trenta giorni dalla richiesta e sono trasmesse alle Camere unitamente agli schemi dei decreti legislativi.

1.27. Benzoni, D'Alessio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per l'istituzione di una sezione specializzata per i reati ambientali presso i tribunali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per l'istituzione di una sezione specializzata per i reati ambientali presso i tribunali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire una sistematica azione giurisdizionale finalizzata alla repressione delle attività illecite nel settore ambientale perpetrate dalla criminalità comune e organizzata;

b) integrare la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria con soggetti appartenenti al comando dell'Arma dei carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, al Corpo della Guardia di finanza e ai corpi della polizia provinciale e forestale;

c) stabilire un termine per l'istituzione delle sezioni specializzate non superiore a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

d) garantire il coordinamento tra il decreto legislativo e la legislazione vigente in materia;

e) introdurre una disciplina transitoria finalizzata ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura di cui al comma 3.

5. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso l'organizzazione di appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati addetti alle sezioni di cui al comma 1.

1.01. Dori, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di quantificazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per l'istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per l'istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro competente a sovrintendere e coordinare le indagini di polizia giudiziaria e a promuovere ed esercitare l'azione penale per i reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

1.02. Dori, Zaratti.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di quantificazione e copertura finanziaria)

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere i commi 1 e 2;

al comma 3, sopprimere le parole: Bassano del Grappa;

sopprimere l'articolo 5;

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole: e Venezia;

al medesimo comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sopprimere la voce: CORTE DI APPELLO DI VENEZIA.;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce relativa al circondario di Treviso, dopo la parola: « Pederobba » sono aggiunte le seguenti: « Pieve del Grappa » e le parole: « Crespano del Grappa » e « Paderno del Grappa » sono soppresse;

b) alla voce relativa al circondario di Vicenza:

1) sono soppresse le parole: « Mason Vicentino, Molvena », la parola: « Conco », la parola: « Lusiana », le parole: « Campolongo sul Brenta », le parole: « Cismon del Grappa », le parole: « San Nazario » e la parola: « Valstagna »;

2), dopo la parola « Cengio » è aggiunta la seguente: « Colceresa », dopo le parole « Lugo di Vicenza » sono aggiunte le seguenti: « Lusiana Conco » e dopo la parola: « Trissino », è aggiunta la seguente: « Valbrenta »;

al comma 3, sopprimere le parole: e Venezia, limitatamente ai circondari di Bassano del Grappa, Padova, Treviso e Vicenza;

al medesimo comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sopprimere la voce: CORTE DI APPELLO DI VENEZIA.;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce relativa al circondario di Treviso dopo la parola: « Pederobba » sono aggiunte le seguenti: « Pieve del Grappa » e le parole: « Crespano del Grappa » e « Paderno del Grappa » sono soppresse;

b) alla voce relativa al circondario di Vicenza:

1) sono soppresse le parole: « Mason Vicentino, Molvena », la parola: « Conco », la parola: « Lusiana », le parole: « Campolongo sul Brenta », le parole: « Cismon del Grappa », le parole: « San Nazario » e la parola: « Valstagna »;

2), dopo la parola: « Cengio » è aggiunta la seguente: « Colceresa », dopo le parole: « Lugo di Vicenza » sono aggiunte le seguenti: « Lusiana Conco » e dopo la parola: « Trissino », è aggiunta la seguente: « Valbrenta »;

al comma 5, Allegato 5 – Modificazioni alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sopprimere le parole: Bassano del Grappa*;*

al comma 6, Allegato 6 – tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sopprimere le parole: Bassano del Grappa;

sopprimere i commi 7 e 10.

2.1. Pretto, Bellomo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere i commi 1 e 2;

al comma 3, sopprimere le seguenti parole: Bassano del Grappa;

sopprimere l'articolo 5;

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole: e Venezia;

al medesimo comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sopprimere la voce: CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;

al comma 3, sopprimere le parole: e Venezia, limitatamente ai circondari di Bassano del Grappa, Padova, Treviso e Vicenza;

al medesimo comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sopprimere la voce CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;

al comma 5, Allegato 5 – Modificazioni alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sopprimere le parole: Bassano del Grappa;

al comma 6, Allegato 6 – tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sopprimere le parole: Bassano del Grappa;

sopprimere i commi 7 e 10.

2.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sopprimere le parole: Altivole, Asolo, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago.

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla voce:* TRIBUNALE DI BASSANO *sopprimere la parola:* Castelcucco, *le parole:* Castelfranco Veneto, *la parola:* Loria, *la parola:* Resana, *la parola:* Riese Pio X *e la parola:* Vedelago.

2) *alla voce:* TRIBUNALE DI TREVISO, *aggiungere le parole:* Altivole, Asolo, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago;

al comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla voce:* GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA *sopprimere le parole:* Altivole, Asolo, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago;

2) *alla voce:* GIUDICE DI PACE DI TREVISO, *aggiungere le parole:* Altivole, Asolo, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago.

2.4. Scarpa.

Al comma 1, sopprimere le parole: Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Pozzoleone, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Valdastico, Zanè, Zugliano.

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla voce:* TRIBUNALE DI BASSANO *sopprimere le parole:* Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Pozzoleone, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Valdastico, Zanè, Zugliano.

2) *alla voce:* TRIBUNALE DI VICENZA, *aggiungere le parole:* Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Pozzoleone, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Valdastico, Zanè, Zugliano.

al comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla voce:* GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA *sopprimere le parole:* Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Zanè, Zugliano.

2) *alla voce:* GIUDICE DI PACE DI VICENZA *aggiungere le parole:* Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Zanè, Zugliano.

*** 2.5.** Scarpa.

*** 2.6.** Pretto, Bellomo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione della corte di appello di Verona).

1. È istituita in Verona la corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Verona e di Vicenza e la relativa procura generale della Repubblica.

2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, apporta le necessarie modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, conseguenti all'istituzione della corte di appello ai sensi del comma 1.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale necessario al funzionamento della corte di appello di Verona, mediante revisione delle piante organiche degli uffici nell'ambito delle esistenti dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la data di inizio del funzionamento della corte di appello di Verona.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello di Venezia alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di Verona, determinata ai sensi del comma 3.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.01. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione della sezione distaccata di Parma della Corte di appello di Bologna).

1. Nel distretto della Corte di appello di Bologna è istituita una sezione distaccata della corte di appello con sede in Parma, avente giurisdizione sui circondari dei tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

2. Presso la sezione distaccata di cui al comma 1 è istituita la relativa sezione distaccata della procura generale della Repubblica.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, relativamente alla realizzazione e all'adeguamento delle strutture giudiziarie, è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Per il funzionamento della nuova sezione distaccata è altresì autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2026 e di 1.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo da assegnare alla sezione distaccata della corte di appello di Parma e della relativa procura generale, provvedendo nei limiti del personale già in servizio presso il Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica oltre a quelli autorizzati ai commi 3 e 4.

2.02. Cavandoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello).

1. È istituita la corte d'appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania e la relativa procura generale della Repubblica.

2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, apporta le necessarie modificazioni alla tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla tabella A annessa alla legge 21 novembre 1991, n. 374, conseguenti all'istituzione della corte di appello ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: della procura della Repubblica presso il mede-

simo tribunale *aggiungere le seguenti:* , nonché dei magistrati della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello.;

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla nomina del presidente della corte di appello di Sassari e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte di appello.;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è altresì determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.;

all'articolo 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. Alla copertura dell'organico dei magistrati della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la sezione distaccata della corte di appello di Sassari che ne fa richiesta; per i posti residui si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.;

2-*ter*. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la sezione distaccata della corte di appello di Sassari che ne fa richiesta; per i posti residui si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2.03. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione in Foggia della sezione distaccata della corte di appello di Bari e della sezione distaccata della Corte di appello di Bari in funzione di Corte di Assise, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari e di una sezione distaccata della direzione distrettuale antimafia di Bari, nonché modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale, in materia di competenza degli uffici del pubblico ministero).

1. È istituita in Foggia la sezione distaccata di corte d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario del tribunale di Foggia.

2. È istituita in Foggia altresì una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, con giurisdizione sul territorio di cui al comma 1.

3. All'articolo 51 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il distretto comprenda una sezione distaccata di corte di appello, quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti dal presente comma, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione distaccata nel cui ambito ha sede il giudice competente »;

b) al comma 3-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore che esercita le funzioni nella sede della sezione distaccata della corte di appello, è attribuita all'avvocato generale presso la sezione distaccata della corte di appello »;

4. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la pianta organica e il personale dipendente necessario al funzionamento

delle sezioni di cui ai commi 1 e 2, ridefinendo le dotazioni organiche delle stesse.

6. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Con lo stesso decreto di cui al comma 4, il Ministro della giustizia stabilisce altresì la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1 e 2, che devono comunque essere attivate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per l'adozione delle misure necessarie per sostenere l'istituzione, la fase iniziale delle attività e il funzionamento a regime delle sezioni distaccate di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente:

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « CORTE DI APPELLO DI BARI » è sostituita con la seguente:

« CORTE DI APPELLO DI BARI

TRIBUNALE DI BARI

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo, Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano.

TRIBUNALE DI TRANI

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani.

CORTE DI APPELLO DI BARI – Sezione distaccata di Foggia

TRIBUNALE DI FOGGIA

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta »

dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Alla data di istituzione delle sezioni distaccate di cui all'articolo 2-*bis* commi 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello di Bari e appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata in Foggia della corte di appello, della sezione distaccata in Foggia della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello o della sezione distaccata in Foggia del tribunale per i minorenni di Bari sono devoluti alla cognizione delle citate sezioni distaccate.;

8-*ter*. Le disposizioni di cui all'art. 2-bis comma 1 non si applicano alle cause civili

nelle quali, alla data di cui al medesimo comma 1, siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione per il giudizio di appello sia stato notificato a tutte le parti, nonché ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso.;

all'articolo 8, dopo le parole: articolo 2 *aggiungere le seguenti:* 2-*bis*.

2.04. Pellegrini, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Riorganizzazione della circoscrizione del tribunale di Tempio Pausania)

1. Nell'ambito della riorganizzazione della circoscrizione del tribunale di Tempio Pausania, la sede centrale del tribunale è trasferita presso la città di Olbia, con contestuale soppressione della sede centrale di Tempio Pausania e istituzione del tribunale di Olbia. I procedimenti già pendenti presso la sede di Tempio Pausania sono devoluti e trattati presso il tribunale di Olbia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti già fissati per un'udienza entro il termine di cui al secondo periodo sono trattati presso la sede di Tempio Pausania all'udienza stabilita e, ove non definiti, sono rinviati direttamente dinanzi alla sede del nuovo ufficio.

2. In riferimento alla riorganizzazione della circoscrizione del tribunale di Tempio Pausania di cui al comma 1, la sede centrale del tribunale è istituita presso una struttura idonea messa a disposizione dal comune di Olbia, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al tribunale di Olbia e alla relativa procura della Repubblica sono assegnati i magistrati e il personale amministrativo e di cancelleria in organico presso la soppressa sede di Tempio Pausania.

2.05. Polo, Palombi.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Trieste è ripristinato il tribunale di Tolmezzo, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio e la relativa procura della Repubblica.

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 12, dopo la parola: Sulmona *aggiungere la seguente:* , Tolmezzo.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: « TRIBUNALE DI UDINE » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI UDINE – Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco ».

b) dopo la voce: « TRIBUNALE DI PORDENONE » è aggiunta la seguente: « TRIBUNALE DI TOLMEZZO – Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio ».

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

TRIESTE – TOLMEZZO- T. – TOLMEZZO;

TRIESTE – TOLMEZZO – P.R. – TOLMEZZO.

*** 3.1.** Pizzimenti, Panizzut.

*** 3.2.** Serracchiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel circondario del tribunale di Udine è istituita la sezione distaccata di Tolmezzo, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

1-*ter*. Presso la sezione distaccata sono trattati gli affari di volontaria giurisdizione relativi ai soggetti residenti nel territorio di competenza, nonché gli affari civili e penali attribuiti alla competenza della sezione distaccata ai sensi della legge. Presso la medesima sezione sono tenute le udienze relative ai procedimenti di competenza della sezione e quelle per le quali è prevista la partecipazione personale delle parti o degli interessati.

1-*quater*. L'assegnazione dei magistrati alla sezione distaccata di Tolmezzo è effettuata secondo le tabelle dell'ufficio giudiziario, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

1-*quinquies*. Il Comune di Tolmezzo, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della giustizia, può mettere a disposizione a titolo gratuito i locali idonei all'espletamento delle attività di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*. La regione Friuli Venezia Giulia può farsi carico integral-

mente delle relative spese di allestimento, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle spese di trasferta del personale di magistratura e amministrativo.

Conseguentemente:

dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

11-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

al comma 12, sostituire le parole: e Portoferraio *con le seguenti:* , Portoferraio e Tolmezzo.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI UDINE » è sostituita con la seguente*:* « TRIBUNALE DI UDINE – Tribunale di Udine: Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco.

Sezione di Tolmezzo – Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio ».

3.3. Pizzimenti, Panizzut.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Firenze è ripristinato il tribunale di Montepulciano, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, e la relativa procura della Repubblica.

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 12, dopo la parola: Sulmona *aggiungere la seguente:* Montepulciano.

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la voce*: TRIBUNALE DI LUCCA *aggiungere la seguente*: TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO – Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena.

2) *sostituire la voce:* TRIBUNALE DI SIENA *con la seguente*: TRIBUNALE DI SIENA – Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille, Trequanda.

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

FIRENZE- MONTEPULCIANO – T. – MONTEPULCIANO;

FIRENZE- MONTEPULCIANO – P.R.- MONTEPULCIANO.

3.4. Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Salerno è ripristinato il tribunale di Sala Consilina avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Santa Marina, Sassano, Teggiano, Torraca, Tortorella, Vibonati e la relativa procura della Repubblica.

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 12, dopo la parola: Lanciano *aggiungere le seguenti:* , Sala Consilina.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: « TRIBUNALE DI LAGONEGRO » è sostituita con la seguente*:* « TRIBUNALE DI LAGONEGRO- Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi,

Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello. »

b) dopo la voce: « TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE » è aggiunta la seguente: « TRIBUNALE DI SALA CONSILINA – Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Santa Marina, Sassano, Teggiano, Torraca, Tortorella, Vibonati »

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

SALERNO – SALA CONSILINA – T. – SALA CONSILINA;

SALERNO – SALA CONSILINA – P.R. – SALA CONSILINA.

3.5. D'Alessio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Bari sono ripristinati il tribunale di Lucera, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Alberona, Apricena, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino, e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale di Lucera.

1-*ter*. Il Ministro della giustizia, con decreto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla determinazione della dotazione organica del tribunale e della procura della Repubblica di Lucera, nonché alle necessarie variazioni degli organici degli uffici giudiziari interessati. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* e al presente comma non producono effetti prima del 1° gennaio 2027.

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: « TRIBUNALE DI FOGGIA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI FOGGIA – Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Deliceto, Foggia, Isole Tremiti, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sant'Agata di Puglia, San Severo, Stornara, Stornarella, Trinitapoli. Vieste, Zapponeta ».;

b) dopo la voce: « TRIBUNALE DI FOGGIA » è aggiunta la seguente: « TRIBUNALE DI LUCERA – Alberona, Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Ischitella, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Impe-

riale, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano, Volturara Appula, Volturino ».;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

BARI – LUCERA – T. – LUCERA;

BARI – LUCERA – P.R. – LUCERA.

3.10. La Salandra.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Potenza è ripristinato il tribunale di Melfi, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Atella, Barile, Bella, Castelgrande, Filiano, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa, e la relativa procura della Repubblica.

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis*, è adeguata la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374.

Conseguentemente:

al comma 12, dopo la parola: Lanciano *aggiungere la seguente:* , Melfi;

all'articolo 4, comma 3, dopo la parola: Lanciano *aggiungere la seguente:* , Melfi;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la voce: « TRIBUNALE DI MATERA » è aggiunta la seguente*:* « TRIBUNALE DI MELFI – Atella, Barile, Bella, Castelgrande, Filiano, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa »;

b) la voce: « TRIBUNALE DI POTENZA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI POTENZA – Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Corleto Perticara, Genzano di Lucania, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Paterno, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapone, Ruoti, San Chirico Nuovo, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Vietri di Potenza, Viggiano ».

3.11. Amendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Catanzaro sono ripristinati il Tribunale di Rossano, che assume la denominazione di tribunale di Corigliano-Rossano e la relativa procura della Repubblica.

Conseguentemente:

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la

spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato l'organico dei magistrati del tribunale di Corigliano-Rossano e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e sono altresì apportate le eventuali variazioni agli organici dei magistrati dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dalla presente legge.

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il presidente del tribunale di Corigliano-Rossano e il procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale;

al comma 3, dopo le parole: Bassano del Grappa *aggiungere le seguenti:* Corigliano-Rossano;

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la pianta organica e il personale dipendente amministrativo necessario al funzionamento delle sezioni del Tribunale di Corigliano-Rossano, ridefinendo le dotazioni organiche delle stesse.;

sostituire la rubrica con la seguente: Copertura dell'organico dei tribunali di Bassano del Grappa e di Corigliano-Rossano e delle relative procure della Repubblica presso i medesimi tribunali;

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue.

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La voce *TRIBUNALE DI CASTROVILLARI è sostituita con la seguente:* « TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Canna, Cassano all'Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino, Castello, Lungro, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Papasidero, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana »;

b) dopo le voce TRIBUNALE DI PAOLA è aggiunta la seguente voce*:* « TRIBUNALE DI CORIGLIANO-ROSSANO – Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese ».

f) *all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-*bis. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla voce: « CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI », sono soppresse le voci: « GIUDICE DI PACE DI CARIATI », « GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO », « GIUDICE DI PACE DI LUNGRO », « GIUDICE DI PACE DI ROSSANO » e « GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE »;

2) alla voce: « CIRCONDARIO DI COSENZA » è soppressa la voce: « GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI IN FIORE »;

3) dopo la voce: « CIRCONDARIO DI CATANZARO » è aggiunta la seguente: « CIRCONDARIO DI CORIGLIANO-ROSSANO

GIUDICE DI PACE DI CARIATI

Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia

GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Calopezzati, Caloveto, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Paludi, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese

GIUDICE DI PACE DI LUNGRO

Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Lungro

GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

San Giovanni in Fiore

GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE

Albidona, Amendolara, Cerchiara di Calabria, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo, Bellizzi, Trebisacce, Villapiana ».

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

CATANZARO – ROSSANO – T. – ROSSANO;

CATANZARO – ROSSANO – P.R. – ROSSANO.

3.12. Baldino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Arezzo è ripristinata la sezione distaccata di Montevarchi, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro

Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Montevarchi.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI AREZZO *con la seguente:* TRIBUNALE DI AREZZO – Tribunale di Arezzo: Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla.

Sezione di Montevarchi: Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – AREZZO – SEZ. T. – MONTEVARCHI.

3.13. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Arezzo è ripristinata la sezione distaccata di Sansepolcro, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, sostituire le parole: e Portofferaio *con le seguenti*: , Portofferaio e Sansepolcro.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI AREZZO *con la seguente:* TRIBUNALE DI AREZZO – Tribunale di Arezzo: Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della

Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

Sezione di Sansepolcro: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

.FIRENZE – AREZZO – SEZ. T. – SANSEPOLCRO

3.14. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Firenze è ripristinata la Sezione distaccata di Empoli, avente giurisdizione sui territori dei Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo le parole: sezioni distaccate di *aggiungere la seguente*: , Empoli.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI FIRENZE *con la seguente:* TRIBUNALE DI FIRENZE – Tribunale di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio.

Sezione di Empoli: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – FIRENZE – SEZ. T. – EMPOLI.

3.15. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Firenze è ripristinata la sezione distaccata di Pontassieve, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Figline Val d'Arno, Firenzuola, Incisa in Val d'Arno, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Pontassieve.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI FIRENZE *con la seguente:* TRIBUNALE DI FIRENZE – Tribunale di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fiesole, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci.

Sezione di Pontassieve: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Figline Val d'Arno, Firenzuola, Incisa in Val d'Arno, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – FIRENZE – SEZ. T. – PONTASSIEVE.

3.16. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Grosseto è ripristinata la sezione distaccata di Orbetello, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Orbetello;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI GROSSETO *con la seguente:* TRIBUNALE DI GROSSETO – Tribunale di Grosseto: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano.

Sezione di Orbetello: Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – GROSSETO – SEZ. T. – ORBETELLO.

3.17. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Cecina, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Riparbella e Rosignano Marittimo.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo le parole: sezioni distaccate di *aggiungere la seguente*: Cecina,;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI LIVORNO *con la seguente:* TRIBUNALE DI LIVORNO – Tribunale di Livorno: Campiglia Marittima, Capraia Isola, Casale Marittimo, Collesalvetti, Livorno, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

Sezione di Portoferraio: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio.

Sezione di Cecina: Bibbona, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Riparbella, Rosignano Marittimo;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – LIVORNO – SEZ. T. – CECINA.

3.18. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Piombino, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Piombino.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI LIVORNO *con la seguente:* TRIBUNALE DI LIVORNO – Tribunale di Livorno: Bibbona, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Guardistallo, Livorno, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Riparbella, Rosignano Marittimo, Sassetta.

Sezione di Portoferraio: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio.

Sezione di Piombino: Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – LIVORNO – SEZ. T. – PIOMBINO.

3.19. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Lucca è ripristinata la sezione distaccata di Viareggio, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, sostituire le parole: e Portoferraio *con le seguenti:* , Portoferraio e Viareggio.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce TRIBUNALE DI LUCCA *con la seguente:* TRIBUNALE DI LUCCA- Tribunale di Lucca: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina.

Sezione di Viareggio: Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

FIRENZE- LUCCA – SEZ. T. – VIAREGGIO.

3.20. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Pisa è ripristinata la sezione distaccata di Pontedera, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Pontedera;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI PISA *con la seguente:* TRIBUNALE DI PISA – Tribunale di Pisa: Calci, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Crespina, Fauglia, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Pisa, Pomarance, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Vecchiano, Vicopisano, Volterra.

Sezione di Pontedera: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola.;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – PISA – SEZ. T. – PONTEDERA.

3.22. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Pistoia è ripristinata la sezione distaccata di Monsummano Terme, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Monsummano Terme.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI PISTOIA *con la seguente:* TRIBUNALE DI PISTOIA – Tribunale di Pistoia: Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

Sezione di Monsummano Terme: Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – PISTOIA – SEZ. T. – MONSUMMANO TERME.

3.23. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Pistoia è ripristinata la sezione distaccata di Pescia, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere

dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* ,4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola la parola: Lipari *aggiungere la seguente: ,* Pescia.

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI PISTOIA *con la seguente:* TRIBUNALE DI PISTOIA – Tribunale di Pistoia: Abetone, Agliana, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese.;

Sezione di Pescia: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

FIRENZE – PISTOIA – SEZ. T. – PESCIA.

3.24. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Siena è ripristinata la sezione distaccata di Poggibonsi, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* ,4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola la parola: Lipari *aggiungere la seguente: ,* Poggibonsi.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce TRIBUNALE DI LUCCA *con la seguente:* TRIBUNALE DI SIENA – Tribunale di Siena: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

Sezione di Poggibonsi: Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, San Gimignano

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

FIRENZE – SIENA – SEZ. T. – POGGIBONSI.

3.25. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Foggia è ripristinata la sezione distaccata di Cerignola, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella e Zapponeta.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo le parole: sezioni distaccate di *aggiungere la seguente:* Cerignola,;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI FOGGIA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI FOGGIA – Tribunale di Foggia: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino.

Sezione di Cerignola: Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Zapponeta »

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

BARI – FOGGIA – SEZ. T. – CERIGNOLA.

3.26. Dori.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Foggia è ripristinata la sezione distaccata di Cerignola, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* non produce effetti prima del 1° gennaio 2027.

4-*quater*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quater*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4-*sexies*. Nella sezione distaccata di Cerignola sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composi-

zione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione della sezione medesima. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale, salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. Il Ministro della giustizia, con decreto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla determinazione dell'organico del personale amministrativo della sezione distaccata di Cerignola e alle necessarie variazioni degli organici degli uffici giudiziari interessati.

Conseguentemente:

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI FOGGIA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI FOGGIA – Tribunale di Foggia: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.

Sezione di Cerignola: Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella »

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

BARI – FOGGIA – SEZ. T. – CERIGNOLA.

3.27. La Salandra.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Foggia è ripristinata la sezione distaccata di Rodi Garganico, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* non producono effetti prima del 1° gennaio 2027.

4-*quater*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis*

aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. Il Ministro della giustizia, con decreto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla determinazione dell'organico del personale amministrativo e alle necessarie variazioni degli organici degli uffici giudiziari interessati conseguenti al ripristino della sezione distaccata

di Rodi Garganico del tribunale di Foggia di cui al comma 4-*bis*.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI FOGGIA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI FOGGIA – Tribunale di Foggia: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carapelle, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.

Sezione di Rodi Garganico: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano ».

3.28. La Salandra.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Lecce è ripristinata la sezione distaccata di Gallipoli, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Alezio, Alliste, Aradeo, Casarano, Collepasso, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Sannicola, Seclì, Taviano, Tuglie e Ugento.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo le parole: sezioni distaccate di *aggiungere la seguente:* Gallipoli,;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI LECCE » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI LECCE – Tribunale di Lecce: Acquarica del Capo, Alessano, Andrano, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.

Sezione di Gallipoli: Alezio, Alliste, Aradeo, Casarano, Collepasso, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Sannicola, Seclì, Taviano, Tuglie, Ugento. »;

*al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voc*e:

LECCE- LECCE – SEZ. T. – GALLIPOLI.

3.29. Schifone, Gabellone.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Lagonegro è istituita la sezione distaccata di Sala Consilina, avente giurisdizione sul territorio di Atena Lucana, Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lanciano *aggiungere la seguente:* , Sala Consilina.;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI LAGONEGRO » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI LAGONEGRO – Tribunale di Lagonegro: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello.

Sezione distaccata di SALA CONSILINA – Atena Lucana, Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano ».

3.30. Dori.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Matera è ripristinata la sezione distaccata di Pisticci, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Bernalda, Craco, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, Scanzano Jonico, Tursi.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola la parola: Lipari *aggiungere la seguente:* , Pisticci.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI MATERA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI MATERA – Tribunale di Matera: Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Valsinni.

Sezione di Pisticci: Bernalda, Craco, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, Scanzano Jonico, Tursi »

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

POTENZA – MATERA – SEZ. T. – PISTICCI.

3.31. Amendola.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Potenza è ripristinata la sezione distaccata di Melfi, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Ginestra, Lavello, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida e Venosa.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola la parola: Lipari *aggiungere la seguente:* , Melfi.;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI POTENZA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI POTENZA – Tribunale di Potenza: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapone, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Vietri di Potenza, Viggiano.

Sezione di Melfi: Ginestra, Lavello, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida e Venosa ».

3.32. Dori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Castrovillari è istituita la sezione distaccata di Corigliano-Rossano, avente giurisdizione sul territorio di Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano-Rossano, Crosia, Mandatoriccio, Longobucco e Pietrapaola.

Conseguentemente:

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* è autorizzata la

spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

al comma 12, dopo le parole: sezioni distaccate di *aggiungere le seguenti:* Corigliano-Rossano.;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI CASTROVILLARI » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – Tribunale di Castrovillari: Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Bocchigliero, Canna, Cassano all'Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Cropalati, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Paludi, Papasidero, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa Sofia d'Epiro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

Sezione di Corigliano-Rossano: Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano-Rossano, Crosia, Mandatoriccio, Longobucco e Pietrapaola ».

3.33. Dori.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Enna è istituita la sezione distaccata di Nicosia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Agira, Assoro, Capizzi, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Nicosia.;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI ENNA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI ENNA – Tribunale di Enna: Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

Sezione di Nicosia: Agira, Assoro, Capizzi, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina ».

3.34. Marino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Patti è istituita la sezione distaccata di Mistretta, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Acquedolci, Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pet-

tineo, Reitano, San Fratello, Santo Stefano di Camastra e Tusa.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 *con le seguenti:* di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-*bis;*

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.;

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente:* , Mistretta;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI PATTI *con la seguente:* TRIBUNALE DI PATTI – Tribunale di Patti: Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Naso, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Ucria.

Sezione di Mistretta: Acquedolci, Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, San Fratello, Santo Stefano di Camastra e Tusa.

3.35. Marino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Presidio giudiziario decentrato per la Volontaria Giurisdizione nel comune di Tolmezzo)

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti delle persone fragili e la prossimità della giustizia nei territori montani e svantaggiati, è istituito nel distretto della corte di appello di Trieste nel Comune di Tolmezzo un ufficio giudiziario distaccato, facente capo al Tribunale di Udine, avente giurisdizione nei territori dei comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. L'ufficio assicura, in particolare, lo svolgimento dei servizi relativi alla volontaria giurisdizione, comprese le attività di cancelleria, nonché lo svolgimento delle udienze per le quali è prevista o risulta necessaria la partecipazione personale delle parti o degli interessati.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede senza incremento delle dotazioni organiche del personale di magistratura e amministrativo e senza nuove assunzioni

3. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto all'organizzazione e al funzionamento del presidio di cui al comma 1, destinandovi personale di magistratura e di cancelleria nell'ambito delle risorse umane e della pianta organica già assegnate al Tribunale di Udine.

4. Il comune di Tolmezzo, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della giustizia, può mettere a disposizione a titolo gratuito i locali idonei all'espletamento delle attività di cui al comma 1. La

regione Friuli Venezia Giulia può farsi carico integralmente delle relative spese di allestimento, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle spese di trasferta del personale di magistratura e amministrativo.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2027.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.01. Pizzimenti, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa presso ulteriori sedi)

1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine il seguente comma:

« 1-*ter*. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello di Lecce, Messina e Salerno, nonché presso le sezioni distaccate di corte d'appello di Sassari e Taranto e presso i relativi tribunali. Alle sezioni di cui al presente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo. L'istituzione delle sezioni specializzate di cui al presente comma non comporta incrementi delle dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo. »;

b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: « commi 1 e 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* ».

2. Le sezioni specializzate in materia di impresa istituite ai sensi del comma 1 presso le sezioni distaccate di corte d'appello di Sassari e Taranto sono immediatamente operative dalla data di entrata in vigore della presente legge. La loro operatività non è subordinata ad alcuna modifica dell'assetto distrettuale delle rispettive corti d'appello di riferimento. Qualora, con successiva disposizione legislativa, una delle predette sezioni distaccate sia trasformata in corte d'appello autonoma, la sezione specializzata in materia di impresa ivi istituita continua ad operare senza soluzione di continuità nel nuovo distretto, con ancoraggio automatico alla corte d'appello istituita, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa competenti per il territorio degli uffici di cui al comma 1, lettera *a)*, rimangono radicati presso le sezioni originariamente adite sino alla loro definizione. I nuovi procedimenti sono instaurati dinanzi alle sezioni specializzate istituite ai sensi del medesimo comma a decorrere dalla data di operatività di ciascuna sezione, determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria di cui al comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, le modalità di copertura dei posti relativi alle sezioni specializzate istituite ai sensi della presente disposizione, mediante assegnazione di magistrati già in servizio presso i rispettivi uffici, anche in deroga ai limiti temporali di permanenza nella sede, nei limiti delle vacanze disponibili.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.02. Dori.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di quantificazione e copertura finanziaria)

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la parola: Napoli, *aggiungere le seguenti:* di Palermo, limitatamente al circondario di Termini Imerese.

Conseguentemente,

al comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la voce: TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA *aggiungere la seguente:*

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati;

al comma 4, Allegato 4 – Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sostituire la voce: PALERMO – PALERMO – SEZ. T – BAGHERIA *con la seguente*: PALERMO – TERMINI IMERESE – SEZ. T – BAGHERIA.

*** 7.1.** Varchi.

*** 7.2.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la voce* TRIBUNALE DI NAPOLI NORD IN AVERSA *con la seguente:*

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD IN AVERSA

Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Villaricca.

b) *sostituire la voce* TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE *con la seguente:*

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Casal di Principe, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Frignano, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Letino, Liberi, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Cipriano di Aversa, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola-Ducenta, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio.

Conseguentemente

al comma 3, dopo le parole: corte di appello di *aggiungere le seguenti:* Napoli, limitatamente ai circondari di Napoli Nord e di Santa Maria Capua Vetere,;

al medesimo comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 alla voce: CORTE DI APPELLO DI TORINO *premettere la seguente:* CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

CIRCONDARIO DI NAPOLI NORD

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD IN AVERSA

Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Villaricca.

CIRCONDARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

GIUDICE DI PACE DI ARIENZO

Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico

GIUDICE DI PACE DI CASERTA

Casagiove, Caserta, Castel Morrone, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada

GIUDICE DI PACE DI MADDALONI

Cervino, Maddaloni, Valle di Maddaloni

GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Frignano, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Letino, Liberi, Macerata Campania, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Cipriano d'Aversa, San Gregorio Matese, San Marcellino, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola-Ducenta, Vairano Patenora, Valle Agricola, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio.

7.3. Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: corte di appello di *aggiungere le seguenti:* Bari, limitatamente ai circondari di Foggia e Trani,

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, alla voce CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, *premettere la seguente:* CORTE DI APPELLO DI BARI – TRIBUNALE DI FOGGIA

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta

TRIBUNALE DI TRANI

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani, Trinitapoli;

al comma 3 , dopo le parole: corte di appello di *aggiungere le seguenti:* Bari, limitatamente al circondario di Foggia e Trani,

al medesimo comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, alla voce: CORTE DI APPELLO DI TORINO *premettere la seguente:*

CORTE DI APPELLO DI BARI

CIRCONDARIO DI FOGGIA

GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA – Cerignola

GIUDICE DI PACE DI FOGGIA – Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Foggia, Monteleone di Puglia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella, Vieste

GIUDICE DI PACE DI LUCERA – Alberona, Apricena, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino

GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA – Isole Tremiti, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Zapponeta

GIUDICE DI PACE DI RODI GARGANICO – Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano

GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI ROTONDO – Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis

GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERO – San Severo

CIRCONDARIO DI TRANI

GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – Andria

GIUDICE DI PACE DI BARLETTA – Barletta

GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE – Bisceglie

GIUDICE DI PACE DI CANOSA DI PUGLIA – Canosa di Puglia

GIUDICE DI PACE DI CORATO – Corato

GIUDICE DI PACE DI TRANI – Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani

GIUDICE DI PACE DI TRINITAPOLI – Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

7.4. Lacarra, Stefanazzi.

Sopprimere il comma 4.

7.5. Varchi.